

altresì appositi percorsi formativi per il personale interessato, evitando la pleora di commissioni e consulenze;

e) l'obbligo di comportamenti e metodi trasparenti nella definizione degli appalti, privilegiando l'efficacia della spesa, la qualità sociale ed ambientale del servizio.

(7-00732) « Gerardini, Zagatti, Vigni, Lorenzetti ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la Corte dei conti in sezione del controllo sugli enti ha comunicato alla Presidenza dei due rami del Parlamento la relazione con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (Efim) in liquidazione amministrativa coatta per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 31 novembre 1998;

nella suddetta relazione sono contenuti specifici e gravissimi rilievi sull'attività di gestione posta in essere dal commissario liquidatore dell'Efim;

tra gli altri rilievi, per l'estrema importanza delle disfunzioni verificatesi nel procedimento di liquidazione dell'Ente e per la notevole entità dei valori economici rappresentati, assumono particolare gravità quelli inerenti ai pregiudizi prodottisi, a carico dell'Efim medesimo e dell'erario, a causa delle negligenze imputabili al commissario liquidatore nella gestione dei rapporti di copertura dei rischi di cambio (Swap), dall'Efim intrattenuti con banche estere, nonché sulla gestione della liquidità depositata su conti correnti bancari;

in particolare, la Corte dei conti ha evidenziato contraddittorietà ed incoerenza nella gestione, nonché difetto di trasparenza nella ricostruzione contabile e nei chiarimenti forniti dal commissario in relazione ai rapporti ed al contenzioso avente ad oggetto i suddetti Swap;

soprattutto, la Corte ha evidenziato che il commissario liquidatore ha tenuto parcheggiate presso il sistema bancario risorse finanziarie rilevanti, anticipate dall'erario per le finalità della liquidazione, in violazione delle disposizioni di legge che lo obbligavano al deposito, delle somme non necessarie per un pronto utilizzo, presso la tesoreria centrale dello Stato, trascurando inoltre ogni minima e doverosa attività diretta a negoziare i tassi attivi con le banche depositarie;

inoltre in un caso concreto, che configura un esempio di mala gestio assolutamente sconcertante, il commissario liquidatore ha disposto l'accredito di ben 2000 (duemila) miliardi presso la Banca commerciale italiana che, non prontamente utilizzati, giacquero per circa quattro mesi impiegati a tassi assai distanti dai valori generalmente riconosciuti sul mercato per depositi di valore equivalente, con la conseguenza che, in un'epoca in cui il tasso attivo era abbondantemente a due cifre, si produsse una perdita rilevante per l'erario;

più in generale, per anni ed in riferimento non solo al conto corrente presso la Banca commerciale ma a tutti i conti correnti bancari, il commissario, mostrando totale indifferenza per le regole di corretta amministrazione, non si è mai preoccupato di gestire i rapporti con le banche al fine di ottenere il miglior trattamento possibile. Tale comportamento omissivo si verificò anche in coincidenza degli aumenti del tus verificatisi tra l'agosto 1994 ed il maggio 1995, in quanto, per tutto questo tempo, il commissario non ritenne farsi carico di chiedere ed ottenere un aumento del tasso attivo praticato dalla Banca commerciale a favore dell'Efim;

del richiamato comportamento omissivo, risulta più che dimostrata anche la

persistenza visto che, solo per fare un esempio, tra il luglio 1997 ed il settembre 1998, un conto fruttava interessi compresi fra il 5,85 per cento ed il 6,25 per cento ed altri conti invece tassi di livelli notevolmente più bassi compresi fra lo 0,50 per cento ed il 3,25 per cento il tutto senza che il commissario effettuasse qualsivoglia intervento presso le banche interessate;

tali ripetute violazioni delle regole di buona amministrazione costituiscono, senza dubbio alcuno, inadempimento rispetto agli obblighi di diligenza e di correttezza del mandatario, in quanto espressione di ingiustificata trascuratezza che deve essere, quantomeno, qualificata come colpa grave che, secondo quanto illustrato dalla relazione della Corte dei conti, ha generato perdite per l'erario dell'ordine di decine di miliardi di lire;

i fatti evidenziati non possono rimanere impuniti ed invece, per contro, nessun riscontro, ancorché formale, hanno finora avuto le segnalazioni del Comitato di sorveglianza dell'Efim trasmesse al ministero del tesoro in ordine ai suddetti specifici rilievi sull'attività gestionale del commissario liquidatore né il Ministro è mai intervenuto con richieste di approfondimento sui fatti censurati e/o con la formulazione di specifiche direttive ovvero con provvedimenti sanzionatori nei confronti del commissario liquidatore, suscitando negli interpellanti la preoccupazione che tale atteggiamento del Governo venga, malevolmente, letto come una copertura del commissario dell'Efim -:

per quali motivi il Ministro del tesoro non sia intervenuto;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo a seguito dell'ultima richiamata relazione della Corte dei conti;

se il Governo, per le considerazioni espresse in narrativa, intenda procedere all'immediata revoca del mandato al commissario dell'Efim, così come la gravità dei fatti imporrebbe.

(2-01787) « Domenico Izzo, Abbate, Cambursano, Casinelli, Ciani, De

Benetti, De Murtas, Fontan, Galdelli, Galli, Gardiol, Gatto, Giacalone, Giacco, Ladu, Lombardi, Manzione, Merlo, Molinari, Palma, Mario Pepe, Pistone, Pittella, Pittino, Prestamburgo, Risari, Riva, Ruggeri, Saia, Sales, Sanza, Scozzari, Susini, Trabattoni, Tuccillo, Vannoni, Armando Veneto, Castellani, Frigato, Manzato, Saonara ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

in data 10 dicembre 1985 il signor M.M., residente in Capraia e limite (Firenze), stipula con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Firenze (oggi ATER) un contratto di locazione per l'appartamento di sua residenza fin dal 1976. Detto appartamento era originariamente assegnato alla Signora C.M., nonna del Signor M.M.;

in data 19 marzo 1993, il signor M.M. riceve dall'intendenza di finanza di Firenze una comunicazione con la quale sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, interessato dal Ministero delle finanze, s'invitava lo stesso signor M.M., in qualità di erede convivente dell'originaria assegnataria dell'appartamento, a confermare la volontà di acquistare l'alloggio entro trenta giorni. Detta comunicazione trovava fondamento nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 40111 del giorno 8 marzo 1991;

il signor M.M., tempestivamente, depositava all'Intendenza di finanza di Firenze la propria istanza per l'acquisto dell'immobile dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione. A seguito di ciò, venivano effettuati i calcoli dell'ammontare dovuto dal signor M.M., il quale, a seguito di formale comunicazione, versava quanto richiesto nei termini e nelle forme pattuite;

in data 5 marzo 1995 con atto notarile veniva stipulato tra il signor M.M. e l'Amministrazione competente, atto pubblico di cessione di proprietà ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513;

dal 1995 il signor M.M. ha provveduto con regolarità a adempiere ogni onere fiscale derivante dalla proprietà dell'appartamento oltre che ad effettuare, una serie di importanti interventi di manutenzione e miglioramento dell'appartamento;

il 20 aprile di quest'anno, dal Dipartimento del Territorio - Ufficio del territorio di Firenze - Sezione staccata del demanio dello Stato, veniva comunicato per raccomandata al signor M.M. che il suo atto di acquisto del 5 aprile 1995 è da considerarsi nullo viste le deliberazioni n.108/94 e 116/94 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, che censurano «a posteriori» le stime troppo basse effettuate sul valore degli immobili ceduti;

e plausibile che tale situazione coinvolga un numero rilevante di cittadini che hanno stipulato a suo tempo contratti di tal genere e che ignorano che il contratto sottoscritto in buona fede non è stato nel frattempo registrato dall'amministrazione;

una scelta di questo tipo dell'Amministrazione produce sicuramente un contenzioso durissimo e genera una profonda disaffezione dei cittadini coinvolti verso le istituzioni pubbliche;

questo problema merita dunque un attento approfondimento da parte delle autorità competenti (Direzione generale del demanio) chiamate in causa dalla stessa Corte dei Conti al fine di individuare una soluzione che possa risolvere il problema di tutti coloro che si trovano in questa situazione -;

quali iniziative intenda adottare urgentemente al fine di risolvere il problema evidenziato in premessa.

(2-01788)

« Pistelli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:

al momento dell'approvazione della legge 3 agosto 1998, n. 295 («Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico») il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/4932/VIII/5 che impegnava lo stesso «ad adeguare il progetto di massima... esplorando le possibili alternative di tracciato, al fine di tener conto dei rapporti critici dell'opera con le sponde boschive e le zone umide e di espansione delle piene del fiume Tanaro e del fiume Stura, nonché con aree agricole di pregio; a verificare la sussistenza di quanto previsto dall'articolo 12 della V Convenzione (tra l'Anas e la Satap) aggiuntiva e modificativa approvata con decreto-legge n. 2277 del 5 aprile 1991, e in particolare quanto stabilito al punto II e che prescrive che la maggioranza azionaria della società sia mantenuta da enti pubblici, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dall'articolo 15 della convenzione medesima; a verificare la necessità di modificare il contributo a carico dell'Anas per la realizzazione delle opere nella misura non superiore allo stretto necessario ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione»;

per dare attuazione alla legge n. 295 del 1998 l'Anas ha in corso la verifica della concessione con la società Satap in vista di una sua revisione per sanare il contenzioso tariffario e per i nuovi investimenti per la costruzione della tratta Asti-Cuneo;

di fronte a una richiesta di adeguamento tariffario della Satap per 821 miliardi, l'Anas ne ha riconosciuti solo 133, che comporterebbe, secondo i criteri della direttiva Ciampi-Costa, un prolungamento della concessione di circa 3 anni;

considerato che la stampa (si veda tra gli altri *La Stampa* del 23 marzo 1999) ha dato ampio risalto al fatto che 41 persone della società Satap (tra

cui i componenti del consiglio di amministrazione) sono oggi indagate per falso e altre irregolarità nei bilanci che vanno dal 1989 al 1996, con ipotesi di reato che riguardano tra l'altro il fatto di aver aumentato illegittimamente gli ammortamenti per non versare allo Stato gli utili quali canone di concessione e per consentire al gruppo Gavio - tramite le società Sofi e Argofin - l'acquisizione di pacchetti azionari da soggetti pubblici, pagati poi a un prezzo inferiore al valore reale, anche grazie alla sottovalutazione del patrimonio della società stessa;

inoltre, tra i reati ipotizzati nei confronti dei vertici della società Satap vi è anche quello della frode fiscale sulle tariffe e per studi e progetti commissionati alla società torinese Sic, con sede legale in Costa d'Avorio, operante attraverso le società Archa e Ecoplan di Torino e la Reico Ltd di Dublino;

per queste ragioni lo stesso presidente dell'Anas ha ipotizzato la costituzione come parte civile dell'Anas nei confronti degli indagati nel caso che essi venissero rinviati a giudizio;

in conseguenza delle operazioni sopra ricordate la maggioranza azionaria della Satap non è più in mano pubblica secondo quanto è previsto dall'articolo 12 della V convenzione;

il progetto esecutivo della Satap è stato modificato non nel senso indicato dall'ordine del giorno, ma in base a criteri di gigantismo strutturale al fine di farne lievitare i costi -;

se il Governo intenda autorizzare l'Anas a non procedere al rinnovo della concessione con la Satap, a causa delle numerose irregolarità commesse a danno della stessa Anas;

se, vista l'urgenza della realizzazione del collegamento tra Asti e Cuneo, il Governo non intenda autorizzare l'Anas a stipulare un accordo di programma con le province di Asti e Cuneo per la realizzazione di detto collegamento in tempi brevi,

o in subordine effettuare una gara internazionale per la concessione del nuovo tratto autostradale.

(2-01789) « Paissan, Gardiol, Turrone, Galletti ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

FRAGALÀ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

nella notte tra l'8 ed il 9 aprile 1999 è stato perpetrato un grave atto intimidatorio nei confronti del segretario della funzione pubblica della Cgil di Palermo, Michele Palazzotto, dando fuoco alla sua automobile;

la mattina successiva una telefonata anonima avvertiva alla Camera del lavoro che presto altri attentati sarebbero stati rivolti contro sindacalisti « più grossi di Palazzotto »;

già colpito nel 1994 - anche allora la sua automobile fu bruciata - questa volta Palazzotto sarebbe finito nel mirino dei criminali per una denuncia appena presentata al prefetto di Palermo circa i metodi in uso presso il collocamento per la compilazione delle graduatorie, gestita secondo il sindacalista da un vero e proprio racket e che concederebbe avanzamenti di qualifica agli operai in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro;

in seguito all'ultimo attentato Palazzotto sarebbe ora protetto da una scorta saltuaria assegnatagli dal prefetto -;

quali iniziative intenda assumere per disporre, da un lato, un'opportuna azione degli apparati perpetrati nella provincia di Palermo ai danni di sindacalisti, esponenti politici ed amministratori pubblici e, dall'altro, per appurare la veridicità delle affermazioni del sindacalista palermitano, intervenendo, nel caso, con un'azione disciplinare. (3-03796)